



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 05.03.2004
COM(2004)164 definitivo

2002/0309 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

**Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

1- ANTECEDENTI

Trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2002) 769 def. – 2002/0309(COD)):	30 dicembre 2002
Parere del Comitato economico e sociale europeo:	18 giugno 2003
Parere del Parlamento europeo in prima lettura:	9 ottobre 2003
Trasmissione della proposta modificata:	26 febbraio 2004
Adozione della posizione comune:	26 febbraio 2004

2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Nel Libro bianco sulla politica dei trasporti¹ la Commissione sottolinea la necessità di prevedere una direttiva europea sull'armonizzazione dei requisiti minimi di sicurezza per garantire un livello di sicurezza elevato agli utenti delle gallerie, in particolare quelle della rete transeuropea di trasporto.

A tal fine, la Commissione ha presentato la proposta in oggetto che intende imporre requisiti tecnici e organizzativi per le gallerie di lunghezza superiore a 500 metri facenti parte della rete stradale transeuropea.

¹ Libro bianco della Commissione del 12 settembre 2001: «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», COM (2001) 370 def.

3- COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune accoglie le modifiche proposte dalla Commissione nella proposta modificata del 26 febbraio 2004, che riprende la maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura.

La posizione comune differisce dalla proposta modificata essenzialmente per i seguenti aspetti:

- La proposta iniziale prevedeva un piano scaglionato per il riadeguamento delle gallerie esistenti con l'obbligo di rendere conforme il 10% delle gallerie entro 3 anni, il 50% entro 6 anni e il 100% entro 10 anni. La posizione comune non accoglie le scadenze intermedie, che rientrano fra le responsabilità degli Stati membri. È invece inserita una disposizione nel nuovo articolo 15 «Relazioni periodiche» che prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione un piano per la ristrutturazione delle gallerie esistenti, 30 mesi dall'entrata in vigore della direttiva. Gli Stati membri informano ogni due anni la Commissione sullo stato di attuazione di questo piano. La Commissione giudica accettabile questo approccio e controllerà che i piani proposti siano realistici e, pertanto, siano distribuiti lungo tutto il periodo di dieci anni.
- La posizione comune propone l'introduzione di una procedura di comitato semplificata all'articolo 14, che permette di autorizzare gli Stati membri, sulla base di una domanda debitamente documentata, ad accordare una deroga a determinati requisiti prescritti dalla direttiva per la realizzazione di innovazioni tecniche che assicurino un livello di protezione equivalente o più elevato. Questa procedura semplificata, che intende agevolare l'esame di eventuali deroghe, è accettabile nella misura in cui si applica solo a condizione che la Commissione o uno Stato membro non formulino obiezioni.
- La posizione comune introduce un nuovo articolo 15 «Relazioni periodiche», che riprende l'obbligo imposto agli Stati membri di riferire periodicamente sull'attuazione della direttiva e sulla sua efficacia in caso di eventuali incidenti verificatisi nel corso dell'anno. Questo nuovo articolo è giudicato accettabile.

4- CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che la posizione comune adottata all'unanimità il 26 febbraio 2004 corrisponda agli obiettivi e allo spirito della propria proposta. Di conseguenza, può accettarla.

La posizione comune riprende alla lettera o nello spirito molti emendamenti del Parlamento europeo votati in prima lettura. Esiste quindi un elevato grado di convergenza sugli aspetti essenziali della proposta tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione.

La Commissione invita pertanto il Parlamento europeo ad accettare la posizione comune. Gli ingegneri dovranno svolgere un lavoro di ampio respiro per rendere le gallerie conformi alle disposizioni della futura direttiva. È necessario che questo lavoro possa iniziare rapidamente.